

Basilicata

L.R. 24/12/2008, n. 31

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2009.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 29 dicembre 2008, n. 60.

Art. 9

Interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia ⁽²⁾.

1. La Regione Basilicata promuove interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:

a. l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati ⁽⁸⁾;

b. la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati ⁽⁹⁾;

c. la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili, di cui all' art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, per una potenza installata complessiva massima di 200 MW, con la finalità di destinare parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa alla riduzione dei costi della bolletta energetica degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi. Le potenze degli impianti di cui al presente comma e le connesse produzioni non contribuiscono alla saturazione dei limiti massimi per ciascuna fonte indicati nel richiamato art. 3 della L.R. n. 9/2007; né a quelli fissati in sede di approvazione del PIEAR di cui all' art. 2 della L.R. n. 9/2007.

d. la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati ⁽¹⁰⁾.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono affidati alla Società Energetica Regionale (SEL), la quale:

a. cura l'attuazione delle procedure di cui all' art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1 luglio 2008, n. 12 e all' art. 21 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e s.m.i., limitatamente al campo dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie ⁽¹¹⁾;

b. provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti e degli interventi di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 1, osservando negli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere i criteri di evidenza pubblica previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 ⁽¹²⁾;

c. funge da centrale di committenza regionale ai sensi degli artt. 3, comma 34, e 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell' art. 1, commi 455, 456 e 457 della L. n. 296/2006 in materia di energia per la Regione, i suoi enti strumentali e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, per gli enti pubblici economici della Regione Basilicata, le altre amministrazioni pubbliche locali e le società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati ⁽¹³⁾.

3. Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree utilizzabili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana ⁽¹⁴⁾. La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana all'Ente proprietario, con le forme all'uopo indicate dall'art. 1350 codice civile, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 2643 codice civile. La Società Energetica Lucana individua l'elenco delle superfici o delle aree compatibili con la produzione di energia, sulle quali acquisisce il diritto di superficie. La Società Energetica Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui al comma 1, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata indicata negli atti di gara ⁽¹⁵⁾.

3-bis. La Società Energetica Lucana opera altresì quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel precedente comma 3, per i fini di cui al comma 1 del presente articolo ⁽¹⁶⁾.

4. Per il finanziamento degli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al precedente comma 1, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica e per gli altri interventi di cui al presente articolo, vengono assegnati alla Società Energetica Lucana i ricavi derivanti, anno per anno, dalla cessione sul mercato regolamentato, gestito dal Gestore dei Mercati Energetici

("GME"), delle aliquote relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del *D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625* e s.m.i. ⁽¹²⁾.

(7) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 9, L.R. 19 gennaio 2010, n. 1* sono abrogate le disposizioni legislative vigenti nella materia disciplinata dalla suddetta legge e sostituite dalle norme ivi previste, fatto salvo quanto disposto nel presente articolo.

(8) Lettera così modificata dall' *art. 26, comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

(9) Lettera così modificata dall' *art. 26, comma 2, L.R. 16 aprile 2013, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

(10) Lettera aggiunta dall' *art. 26, comma 3, L.R. 16 aprile 2013, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

(11) Lettera così modificata dall' *art. 26, comma 4, L.R. 16 aprile 2013, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

(12) Lettera così modificata dall' *art. 26, comma 5, L.R. 16 aprile 2013, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge).

(13) Lettera così sostituita dall' *art. 26, comma 6, L.R. 16 aprile 2013, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «c. funge da centrale di committenza per l'acquisto di energia per la Regione e gli enti di cui al precedente comma 1 lettera b);».

(14) Periodo così modificato dall' *art. 55, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2009, n. 42*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 86, comma 1, della stessa legge).

(15) Comma così sostituito dall' *art. 32, comma 1, L.R. 7 agosto 2009, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «3. Sono trasferite in comodato d'uso gratuito trentennale alla Società Energetica Lucana le superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini di produzione di energia, di proprietà della Regione e del Demanio Regionale, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli Enti pubblici economici regionali e delle amministrazioni pubbliche locali. Il trasferimento avviene a seguito di presentazione di scheda progettuale di utilizzo. La SEL utilizza le predette aree trasferite in comodato per installare e gestire, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, gli impianti di cui al comma 1); di essi mantiene la proprietà alla scadenza del termine trentennale innanzi stabilito. La SEL predispone gli elenchi delle aree trasferite in comodato in virtù del presente articolo. I suddetti elenchi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.».

(16) Comma aggiunto dall' *art. 55, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 42*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 86, comma 1, della stessa legge).

(17) Comma così sostituito dall' *art. 26, comma 7, L.R. 16 aprile 2013, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Per il cofinanziamento degli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al precedente comma 1, vengono assegnati alla Società Energetica Lucana i ricavi derivanti anno per anno dal conferimento al mercato regolamentato delle capacità, di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 137 del 17 luglio 2002, delle aliquote relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del *D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625* e s.m. e i.».